

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1890

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SACCONI, PASTORE e QUAGLIARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2007

Delega al Governo per anticipare e qualificare l’accesso alle
libere professioni

ONOREVOLI SENATORI. - I servizi professionali, e più in generale i servizi ad alto contenuto di conoscenza, hanno un ruolo fondamentale per la crescita e per l'occupazione, perché rappresentano una componente necessaria alla produzione di beni finali e favoriscono la competitività anche degli altri settori. Inoltre, alcuni di essi costituiscono un insostituibile strumento di tutela di alcuni diritti fondamentali dei cittadini, a partire dal diritto alla salute e alla difesa in giudizio. La loro dimensione è in crescita, coinvolgendo sempre più nuovi settori e nuovi servizi, generati dai processi di ristrutturazione e di esternalizzazione dell'industria e dalla mondializzazione della produzione e dei commerci. Anche i servizi più tradizionali sono profondamente modificati e spesso integrati con altre attività, in stretta correlazione con i processi di innovazione tecnologica.

A livello europeo, la Commissione valuta complessivamente il settore dei servizi - di cui i servizi professionali sono larga parte - come il più vasto settore dell'economia, che produce il 54 per cento del PIL ed occupa il 67 per cento della forza lavoro complessiva nell'economia di mercato UE. Dal raffronto con il mercato degli USA, emerge la possibilità di un ulteriore considerevole sviluppo e di nuovi posti di lavoro, specializzati e ben retribuiti. Ed in tal senso, in attuazione della strategia di Lisbona, la Commissione ha ribadito più volte l'esigenza di rivisitare le regole del settore quale fattore fondamentale per la crescita e la competitività dei mercati e per la migliore occupazione. In particolare, la Commissione invita a verificare se le regole adottate per l'accesso all'esercizio delle professioni siano necessarie per l'interesse generale, proporzionate rispetto all'obiettivo e giustificate.

In Italia, il settore dei servizi professionali rappresenta una quota pari a circa il 20 per cento del PIL nazionale. Tuttavia, a differenza di altri Paesi, la crescita del settore, pur trainata dal *trend* internazionale, è inferiore alla media europea ed appare in questi ultimi tempi in frenata. In ogni caso, tale crescita si è dimostrata inadeguata per rispondere, in qualità e quantità, alla domanda dei settori produttivi, essendo già da tempo il nostro Paese un importatore netto di servizi professionali (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE aveva calcolato un *deficit* pari a 9.000 miliardi già nel 2000).

Sotto il profilo occupazionale, il settore dei servizi professionali rappresenta un universo di circa cinque milioni di persone (stime del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL), appartenenti a professioni regolamentate e non, che prestano la loro attività soprattutto nel settore dei servizi, pubblici e privati, ma anche nelle imprese. In questo mondo ampio e variegato convivono professionisti autonomi, professionisti dipendenti, collaboratori dai tanti e diversi rapporti di lavoro. Il Centro studi investimenti sociali (Censis) stima che circa il 75 per cento dei professionisti è a rapporto di lavoro dipendente o assimilabile; il 15,2 per cento esercita in forma imprenditoriale, e solo l'11 per cento è professionista autonomo in senso stretto.

Il presente disegno di legge mira ad intervenire su un punto che si ritiene essenziale al fine di rilanciare il settore dei servizi professionali: la formazione universitaria e l'accesso alla professioni.

È noto come il distacco fra le università italiane ed il mondo produttivo renda la formazione dei neolaureati dei nostri atenei ina-

deguata all'approccio con il mondo del lavoro. Ciò si verifica, non solo ma anche, nel settore dei servizi professionali e comporta un tardivo ingresso nel mondo del lavoro. Ingresso, per giunta, spesso filtrato da periodi di praticantato o di tirocinio a volte non effettivi o nel quale si vanno in diversi casi configurando rapporti precari e privi di diritti individuali, vere e proprie «zone grigie» ove la professionalità è soprattutto un investimento personale di vita e un elemento di identità sociale, ma che non trova strumenti per essere adeguatamente aggiornata, valorizzata e spendibile nel complesso e difficile mercato delle professioni.

È pertanto necessario riqualificare il percorso formativo a partire dagli studi universitari, prevedendo una alternanza fra apprendimenti accademici ed esperienze professionali, mediante un sistema di crediti proporzionati alla durata ed intensità delle espe-

rienze professionali, realizzabili dopo il superamento di un gruppo di esami afferenti alla conoscenza di elementi basilari. In tal modo l'esame finale di accesso alla professione - che va necessariamente ridefinito ponendo al centro la verifica dell'acquisizione, da parte del futuro professionista, delle competenze professionali essenziali per lo svolgimento della futura attività, in luogo delle mere conoscenze teoriche ed accademiche - potrebbe essere anticipato al termine di un congruo periodo di tirocinio professionale durante il corso di studi, nella prima sessione utile dopo il conseguimento del titolo di laurea. È auspicabile in questo senso un raccordo stretto fra università, ordini ed associazioni professionali, e studi professionali, volto ad accompagnare lo studente nel suo percorso formativo e ad agevolare l'intermediazione fra domanda ed offerta di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a qualificare il percorso di studi universitari, alternandolo con esperienze professionali, in funzione di un più rapido accesso alle libere professioni sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'esperienza lavorativa connessa ad un corso di laurea finalizzato all'esercizio di una libera professione dà luogo a crediti proporzionati alla sua durata ed intensità ed è, in questi termini, realizzabile solo dopo il superamento di un gruppo di esami afferenti alla conoscenza di elementi basilari ed essenziali per dare valore all'esperienza stessa;

b) gli studi professionali abilitati ad ospitare i tirocini sono identificati attraverso convenzioni tra le università e gli ordini professionali territoriali con le quali sono altresì disciplinate le modalità di svolgimento e di verifica dell'esperienza lavorativa dello studente;

c) l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione è consentito ai laureati che abbiano realizzato un congruo periodo di tirocinio professionale durante il corso di studi, nella prima sessione utile dopo il conseguimento del titolo di laurea;

d) la revisione delle normative riguardanti i tirocini e il praticantato professionale prevedendo, come alternativa all'accesso alla professione mediante i percorsi universitari, l'instaurazione, durante il conseguimento della laurea, di contratti di apprendistato per percorsi di alta formazione, anche mediante riforma dell'articolo 50 del decreto le-

gislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di consentire il ricorso a tale tipologia contrattuale quale canale di accesso all'esame di Stato;

e) l'esame di Stato viene ridefinito in funzione della verifica di essenziali competenze pratiche relative alla professione in luogo delle conoscenze accademiche.

